



Ministero della cultura

SOPRINTENDENZA SPECIALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO DI ROMA
LA COMMISSIONE REGIONALE PER IL PATRIMONIO CULTURALE DEL LAZIO

VISTA l'istanza trasmessa in data 03.09.2025 da "**ASP Istituto Romano di San Michele**", acquisita agli atti della Direzione Amministrativa della Soprintendenza Speciale archeologia, belle arti e paesaggio di Roma in pari data, prot. n. 6810, e diretta a richiedere, ai sensi dell'art. 57 *bis* e seguenti del D. Lgs. n. 42/2004, l'autorizzazione alla concessione in locazione per l'immobile sito in Roma, via Michelangelo Caetani n. 9, identificato al Catasto del Comune di Roma al foglio 491, part.IIa 130 sub. 502;

VISTO che l'immobile è stato sottoposto a tutela con D.M. del 16.04.1956 *ex lege* n. 1089/39;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 15, co. 1 del D.P.R. n. 296/2005 gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria nonché gli oneri di qualsiasi natura gravanti sugli immobili sono a carico del concessionario;

CONSIDERATO che l'art. 5, co. 3 del D.P.R. n. 296/2005 vieta la sub-concessione, pena la revoca della stessa concessione;

ACQUISITO il parere della Soprintendenza Speciale archeologia, belle arti e paesaggio di Roma che con nota del 29.09.2025, prot. n. 54491, acquisita agli atti della Direzione Amministrativa della Soprintendenza Speciale archeologia, belle arti e paesaggio di Roma in pari data, prot. n. 7564, ha comunicato che nulla osta alla concessione *de quo*;

ACQUISITO il parere di approvazione della Commissione regionale per il patrimonio culturale del Lazio, ai sensi dell'art. 21, co. 3, lett. e) del D.P.C.M. n. 57 del 15 marzo 2024, in sede di riunione decisoria avvenuta in modalità telematica dal 30 settembre al 03 ottobre 2025, ai sensi dell'art. 21, co. 2 del D.P.C.M. n. 57 del 15 marzo 2024 e dell'art. 23, co. 1, lett. e) del D.M. n. 270 del 5 settembre 2024, come da relativo verbale del 03.10.2025, prot. n. 7675, alla richiesta acquisita agli atti in data 03.09.2025, prot. n. 6810, trasmessa da "**ASP Istituto Romano di San Michele**" e diretta a richiedere l'autorizzazione alla concessione in locazione per l'immobile sito in Roma, via Michelangelo Caetani n. 9, identificato al Catasto del Comune di Roma al foglio 491, part.IIa 130 sub. 502;

CONSIDERATO che la concessione in esame obbliga a non mutare la destinazione d'uso dei beni;

CONSIDERATO che "**ASP Istituto Romano di San Michele**" vigila che l'utilizzazione del bene in esame sia strettamente legata alle attività che motivano la concessione;

VISTA la Legge n. 410/2001 e ss.mm.ii.;

VISTI gli obblighi di vigilanza di cui al D.P.R. 13.07.1998, n. 367, previsti dall'art. 15, co. 3 del D.P.R. n. 296/2005:

AUTORIZZA

ASP Istituto Romano di San Michele alla stipula della concessione, ai sensi del D.P.R. 13 settembre 2005, n. 296 e degli artt. 57 *bis* e 106, co. 2 *bis* del D. Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii., per l'immobile sito in Roma, via Michelangelo Caetani n. 9, identificato al Catasto del Comune di Roma al foglio 491, part.IIa 130 sub. 502.

In particolare si richiamano le misure prescrittive, alle quali i proprietari, possessori e detentori a qualsiasi titolo dell'immobile in oggetto o di porzioni di esso dovranno obbligatoriamente attenersi, di cui alla nota della Soprintendenza Speciale archeologia, belle arti e paesaggio di Roma del 29.09.2025, prot. n. 54491, acquisita agli atti della Direzione Amministrativa della Soprintendenza Speciale archeologia, belle arti e paesaggio di Roma in pari data, prot. n. 7564, con la quale ha espresso parere favorevole alla concessione in locazione per l'immobile di cui alla richiamata istanza a condizione che:

"questo non venga destinato ad usi, anche a carattere temporaneo, non compatibili con il carattere storico artistico o tali da recare pregiudizio alla sua conservazione.

Si ribadisce con l'occasione che la proprietà e/o il concessionario con delega della proprietà deve in ogni caso adempiere a quanto contenuto nel D. Lgs.vo 42/2004 e che qualsiasi opera da eseguire sull'immobile sottoposto a tutela dovrà essere preventivamente autorizzata da questo Ufficio, ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs.vo 42/2004.

Si fa presente, inoltre, che la presente autorizzazione non costituisce legittimità dello stato dei luoghi".

La presente autorizzazione, con le misure prescritte per la tutela dell'immobile in oggetto o di porzione di esso, diviene parte integrante dell'atto di concessione autorizzato.

Quanto sopra sotto comminatoria delle sanzioni penali di cui all'art. 733 C.P. e Legge 01.03.1975, n. 44, Legge 28.02.1985, n. 47, Legge n. 724/94 e D. Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii.

Si rimane in attesa della trasmissione dell'atto definitivo relativo alla concessione come previsto dall'art. 57 *bis*, co. 2 del d.lgs.vo n. 42/2004 e ss.mm.ii.

La presente autorizzazione, rilasciata per quanto di propria competenza, non costituisce avallo dell'attuale stato dei luoghi ed in particolare per quanto riguarda l'agibilità dell'immobile in oggetto o di porzioni di esso oggetto della concessione e l'ottemperanza alle norme di sicurezza.

IL SOPRINTENDENTE SPECIALE

Presidente della Commissione regionale
per il patrimonio culturale del Lazio
(dott.ssa Daniela Porro)

Firmato digitalmente da

DANIELA PORRO

CN = DANIELA PORRO
C = IT